



COMUNE DI ROCCA DI PAPA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Parere n. 83 del 3 ottobre 2024

Relazione sul Bilancio Consolidato esercizio 2023

L'anno duemilaventiquattro il giorno 3 del mese di ottobre, il Collegio dei Revisori del Comune di Rocca di Papa, nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 26 maggio 2022, si è riunito in modalità virtuale, nelle persone di:

- Dott. Eugenio Colacicco – presidente;
- Dott. Roberto Folletti – componente;
- Dott. Loreto Di Pucchio – componente,

per rilasciare il parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 2024/40 avente a oggetto "Approvazione bilancio consolidato esercizio finanziario anno 2023", ricevuta a mezzo PEC in data 2 ottobre 2024, Prot. AOO.c_h404.02/10/2024.0029503;

*** **

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 12 giugno 2024 di approvazione del Rendiconto della gestione esercizio 2023;

VISTA la Relazione al Rendiconto 2023 dell'Organo di Revisione (verbale n. 72 del 22 maggio 2024);

VISTO il D. Lgs. n. 267/00 così come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 118/2011 e sue ss.mm. ii.;

VISTI in particolare l'art. 233-bis "Il Bilancio consolidato" e l'art. 239, comma 1, lett. d-bis) Tuel;

VISTI i principi contabili applicati, ed in particolare l'allegato n. 4/4 al D. Lgs. n. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato" e, per quanto non ivi previsto, i principi contabili generali Civilistici e a quelli O.I.C.";

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESAMINATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 30 settembre 2024 avente ad oggetto: **“Approvazione bilancio consolidato esercizio finanziario 2023”** e lo schema di bilancio consolidato 2023, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Relazione sulla gestione e Nota Integrativa al Bilancio consolidato 2023;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49 e di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147/bis D. Lgs. 267/2000 reso sulla proposta dal Responsabile dott.ssa Patrizia Lucarini in data 2 ottobre 2024;

VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile ex artt. 49 e 153 D. Lgs. 267/2000 reso sulla proposta dal Responsabile del Servizio Finanziario dott.ssa Patrizia Lucarini in data 2 ottobre 2024;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 126 del 12 settembre 2024 con cui l'Ente ha approvato l'elenco dei soggetti che compongono il perimetro del consolidamento (G.A.P.) e tra questi il differente elenco dei soggetti compresi nel bilancio consolidato;

VISTI i soggetti che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica, elencati come segue:

Ente/Società	% Part.	Descrizione	Classificazione	Nota
CONSORZIO PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI, VIALE MAZZINI, 12, GENZANO DI ROMA (RM), ITALIA	4,94%	Ente strumentale partecipato	CONSORZIO	SI
CONSORZIO G.A.I.A. SPA	0,08%	Società partecipata	S.P.A. a totale partecipazione pubblica	NO Società soggetta a procedura concorsuale
PROMOZIONE CASTELLI ROMANI S.P.A. – in liquidazione	10,20%	Società partecipata	S.P.A. mista	NO Società partecipata da soggetti pubblici e privati con una disponibilità di voti, esercitabili in assemblea, inferiore al 20%

Ente/Società	% Part.	Descrizione	Classificazione	Nota
ACEA ATO 2 S.P.A.	0,0001% (n.ro 1 azione su 36.283.432)	Società partecipata	S.P.A. mista	NO Società partecipata da soggetti pubblici e privati con una disponibilità di voti, esercitabili in assemblea, inferiore al 20%
CENTRO SOCIALE ANZIANI ROCCA DI PAPA	N.D.	Ente strumentale controllato	Organizzazione privata priva di personalità giuridica	NO Irrilevante
ASSOCIAZIONE CITTÀ PER LA FRATERNITÀ	N.D.	Organismo strumentale	Associazione non riconosciuta	NO Irrilevante
ASSOCIAZIONE CITTÀ DEL CASTAGNO	N.D.	Ente strumentale partecipato	Associazione riconosciuta	NO Irrilevante
CONSORZIO PER L'ACQUEDOTTO DEL SIMBRIVIO IN LIQUIDAZIONE	N.D.	Ente strumentale partecipato	CONSORZIO	NO Irrilevante

VERIFICATE le condizioni di “irrilevanza”, che conducono alla esclusione solo se tutti e tre i parametri risultano inferiori a quelli rappresentati dalle soglie di irrilevanza (ad eccezione del patrimonio netto se per la capogruppo è negativo) come indicato dal principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/4 al D. Lgs. n. 118/2011, cioè nel caso di valori patrimoniali, finanziari ed economici **inferiori al 3%** rispetto a quelli della capogruppo, le soglie di “rilevanza” dei tre parametri, desunti dal C.E. e dallo S.P. del Comune sono le seguenti:

Parametro	Comune di ROCCA DI PAPA	3% Soglia di rilevanza
Totale dell'attivo	69.621.902,21	2.088.657,07
Patrimonio netto	26.754.155,51	802.624,67
Totale ricavi caratteristici	12.787.218,07	383.616,54

CONSIDERATO che **ACEA ATO S.p.a.** (quota di partecipazione 0,0001%) non rientra a far parte del G.A.P., pur se affidataria di servizi pubblici, in quanto non interamente a partecipazione pubblica, non controllata, partecipata per una quota inferiore al 20% e non affidataria diretta del servizio; la società **Promozione Castelli Romani S.p.A.** - (quota di partecipazione 10,20%) non rientra a far parte del G.A.P., pur se affidataria di servizi pubblici, in quanto non interamente a partecipazione pubblica, non controllata, partecipata per una quota inferiore al 20% e non affidataria diretta del servizio; la **società GAIA** – Gestione Associata Interventi Ambientali – S.p.A. (quota di partecipazione 0,08%) non rientra a far parte del G.A.P. in quanto società soggetta a procedura concorsuale;

VERIFICATO che la “sommatoria” delle percentuali dei bilanci singolarmente irrilevanti che presenta, per ciascuno dei parametri, un’incidenza pari o superiore al 10% è stata ricondotta ad un valore inferiore al 10%, individuando i bilanci singolarmente irrilevanti da inserire nel consolidato;

VERIFICATO, nella situazione specifica del Comune di Rocca di Papa (una sola entità da consolidare) è stata esaminata la soglia di irrilevanza con riferimento al solo 3% non essendoci casi che obbligano la capogruppo a verificare una pluralità di situazioni irrilevanti la cui sommatoria supera la soglia del 10% che potrebbero incidere sulla posizione patrimoniale ed economica da consolidare

VISTO tra i soggetti che compongono il GAP, l’unico soggetto ricompreso nel Bilancio Consolidato è il **Consorzio per Il Sistema Bibliotecario Castelli Romani**:

ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI ROCCA DI PAPA OGGETTO DI CONSOLIDAMENTO NEL BILANCIO CONSOLIDATO 2022

Partecipazioni societarie	% partecipazione	Rilevanza <i>(rilevante/non rilevante)</i>
CONSORZIO PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI	4,94%	RILEVANTE

Sulla base dei rispettivi bilanci d’esercizio dei soggetti partecipati riferiti all’anno 2023, che sono inclusi nel perimetro di consolidamento:

CONSORZIO PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI

Voce	Dati Comune di Rocca di Papa	3% soglia di irrilevanza	Dati azienda	Consolidamento
TOTALE DELL'ATTIVO	69.621.902,21	2.088.657,07	1.512.191,00	NO
PATRIMONIO NETTO	26.754.155,51	802.624,67	945.287,00	SI
TOTALE RICAVI	12.787.218,07	383.616,54	1.731.827,00	SI

VERIFICATA l'inclusione nel perimetro di consolidamento degli enti e delle società partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo;

PRESO ATTO che l'Ente locale ha ricevuto la documentazione contabile, la riclassificazione dello S.P. e del C.E. secondo lo schema previsto dall'Allegato 11 D.Lgs 118/11 e le informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato da parte dei soggetti del gruppo entro i termini di legge;

VERIFICATO che le Nota Integrativa evidenzia:

- 1) i criteri di valutazione applicati;
- 2) le ragioni delle variazioni nelle voci dell'attivo e del passivo;
- 3) l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a 5 anni;
- 4) l'ammontare dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie;
- 5) la composizione delle voci "ratei e risconti" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo;
- 6) la composizione delle voci "altri accantonamenti" dello S.P., quando il loro ammontare è significativo;
- 7) la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie;
- 8) la composizione delle voci "proventi straordinari" ed "oneri straordinari", quando il loro importo è significativo;
- 9) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci della capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento;
- 10) gli strumenti finanziari derivati (fair value, entità e natura);
- 11) l'indicazione separata dei ricavi realizzati dalla singola entità (o dal gruppo) direttamente attribuibili al Comune, rispetto al totale dei ricavi d'esercizio;
- 12) le spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
- 13) le perdite ripianate dal Comune, negli ultimi 3 anni, attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie.

VERIFICATE le rettifiche di preconsolidamento effettuate dall'Ente, indispensabili a rendere uniformi i bilanci da consolidare, dovute al mancato rispetto delle Direttive di consolidamento impartite dall'Ente stesso, e visto che sono stati indicati in nota integrativa i soggetti che hanno disatteso le Direttive e le modalità usate per il bilancio consolidato;

VERIFICATO che sono stati uniformati i bilanci da consolidare sotto il profilo formale, temporale (utilizzando la stessa data di chiusura della capogruppo, salvo evidenza di rettifiche economico-patrimoniali) e sostanziale (evidenziando le differenze nella nota integrativa dei diversi valori e criteri usati);

VERIFICATO che il metodo di consolidamento adottato è quello proporzionale che prevede che gli elementi economici e patrimoniali sono sommati a quelli del bilancio comunale in ragione della quota di partecipazione. Si è provveduto, altresì, in ossequio alle indicazioni contenute nei principi contabili, all'indicazione nel bilancio consolidato soltanto delle operazioni che i componenti inclusi nel consolidato hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo (eliminazione delle partite infragruppo);

VERIFICATO che le differenze delle rettifiche intra gruppo sono state evidenziate, compresi i dividendi alla capogruppo;

VERIFICATA la corretta contabilizzazione dell'Iva indetraibile per la capogruppo nel conto economico consolidato;

VERIFICATA l'eliminazione di rivalutazioni di partecipazioni nel rendiconto della capogruppo;

VERIFICATA l'applicazione del Principio Contabile Applicato 4/3 punto 6.1.3 "Immobilizzazioni finanziarie" in relazione alla contabilizzazione delle partecipazioni della capogruppo nelle società incluse nel consolidamento, secondo il metodo del patrimonio netto, o, se non risulti possibile acquisire il bilancio o il rendiconto (o i relativi schemi predisposti ai fini dell'approvazione), le partecipazioni sono iscritte nello stato patrimoniale al costo di acquisto o al metodo del patrimonio netto dell'esercizio precedente (o in mancanza di questi al metodo del patrimonio netto dell'esercizio di prima iscrizione nello stato patrimoniale della capogruppo);

ESAMINATA la Relazione sulla Gestione e Nota Integrativa e verificato che presenta tutti i contenuti minimi indicati nel par. 5 del Principio contabile 4/4 D. Lgs. n. 118/2011, ed in particolare riporta:

- 1) i riferimenti normativi ed il procedimento seguito nella redazione del Bilancio Consolidato;
- 2) la composizione del G.A.P.;
- 3) i criteri di valutazione applicati alle varie voci di bilancio;

4) la composizione delle singole voci di bilancio, individuando per le più rilevanti il contributo di ciascun soggetto compreso nell'area di consolidamento;

5) il conto economico riclassificato, con la determinazione dei margini della gestione operativa.

VISTO che tra gli organismi rientranti nel perimetro di consolidamento non figurano soggetti interessati (a titolo di soggetto attuatore o di supporto tecnico-operativo, ai sensi dell'art. 9, d.l. n. 77/2021) alla realizzazione di interventi finanziati con le risorse del P.N.R.R./P.N.C.;

VISTO che tra le operazioni infragruppo elise *non risultano* anche quelle riferibili ad operazioni nascenti da attività legate alla realizzazione del P.N.R.R./P.N.C.;

VISTO che tra le operazioni infragruppo elise *non risultano* anche quelle riferibili ad operazioni nascenti da attività legate all'emergenza sanitaria ed energetica;

RILEVATO che il bilancio consolidato non è stato approvato dal Consiglio Comunale entro il 30 settembre 2023, giova, pertanto, ricordare la normativa di riferimento, ovvero:

- *l'art. 151, ultimo comma, TUEL (D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), il quale dispone che "Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."*;

- *l'art. 9, comma 1-quinquies, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, aggiunto dalla L. di conversione 7 agosto 2016, n. 160 e, successivamente, modificato dall'art. 1, comma 904, L. 30 dicembre 2018, n. 145, il quale stabilisce che "**In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.**"*;

INVITANDO a trasmettere il bilancio consolidato entro 30 giorni dall'approvazione alla BDAP mediante formato XBRL corrispondente a quello approvato in sede di deliberazione di Consiglio;

Il Collegio dei Revisori esprime

parere favorevole

all'approvazione della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto:
“**Approvazione bilancio consolidato esercizio finanziario anno 2023**”.

Rocca di Papa, 3 ottobre 2024

Copia del presente parere viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, al Sindaco, al Responsabile del Settore Finanziario, nonché rimane agli atti del Collegio dei Revisori.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Dott. Eugenio Colacicco

Dott. Roberto Folletti

Dott. Loreto Di Pucchio

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del DPR n.445/2000 e del D.Lgs n.82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.